

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 896

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VALPIANA

Istituzione in Verona di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte di assise d'appello di Venezia

*Presentata il 19 giugno 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La sproporzione tra i mezzi di cui l'amministrazione giudiziaria dispone e la quantità di lavoro che essa è chiamata a svolgere e la specifica situazione dei distretti di corte d'appello rendono insopportabilmente lunghi nel settore civile i tempi tra l'inizio del processo e la sua conclusione.

Già la legge 1° febbraio 1989, n. 30, aveva, in parte, risposto all'esigenza di adeguamento delle strutture giudiziarie alle dinamiche dei nostri anni. Ma tutto ciò non si è rivelato sufficiente: e, soprattutto, non si è rivelato sufficiente in alcune aree del nostro Paese. Si ritiene che sia necessario intervenire in ordine ad alcune situazioni particolari della « geografia giudiziaria », tenendo conto delle distanze tra le sedi giudiziarie, dei carichi di lavoro e delle effettive possibilità di accesso degli

operatori del diritto e dei cittadini agli uffici.

In questa ottica, riteniamo che quantomeno si possa, nell'immediato, procedere a interventi di carattere settoriale ben mirati, che tengano conto della necessità di ottenere un adeguamento funzionale degli uffici giudiziari presenti in un determinato ambito territoriale, a fronte della dinamica della popolazione residente, dei rapporti sociali, degli affari e dello sviluppo economico che ne conseguono.

La regione Veneto ha bisogno di altre sedi di corte d'appello che, affiancandosi alla sede di Venezia, possano dare una soluzione ai problemi, in particolare tenendo conto dei disagi materiali che derivano ai cittadini e agli operatori dalla specifica situazione logistica veneziana, ag-

gravata dai tempi lunghi necessari per arrivare ad una sentenza d'appello.

Le dinamiche della « società complessa » (recrudescenza della grande e piccola criminalità, insorgere di nuove fattispecie, specialmente nel campo civile e commerciale, la diffusione di altri e diversi livelli di illegalità) hanno determinato, anche nella provincia di Verona, un tale aumento di domanda di giustizia da rendere insufficiente la sola corte d'appello di Venezia.

Emerge, pertanto, l'esigenza di un adeguamento della vigente organizzazione della struttura giudiziaria regionale attraverso l'istituzione di una sezione distaccata di corte d'appello a Verona e di una sezione distaccata della corte d'assise d'appello di Venezia, sempre a Verona.

Questa proposta di legge mira a risolvere, in buona parte, i problemi logistici e di gestione che oggi derivano alla popolazione e agli operatori del diritto della provincia di Verona dal dover gravitare sulla corte d'appello di Venezia, aggravandone così la già precaria situazione.

Per quanto attiene alla sede dei nuovi edifici giudiziari — salvo valutare, con gli enti locali e gli organismi dell'Avvocatura dello Stato e della magistratura, gli spazi più idonei ove possa trovare sede la corte d'appello, tenendo conto anche, se non soprattutto, delle esigenze della cittadinanza e degli operatori del diritto — si deve considerare che a Verona già esistono immobili ristrutturati per le necessità del Ministero della giustizia che potrebbero rispondere alle crescenti esigenze di funzionalità.

La presente proposta di legge — che può contribuire a limitare la situazione esplosiva, legata al cumulo di lavoro e di procedimenti in corso presso la corte d'appello di Venezia — è un primo passo, teso a sopperire a carenze strutturali, spesso frutto di situazioni economico-sociali risalenti ad epoche assai remote e, perciò, non più in grado di rispondere a quella « domanda di giustizia », sempre più diffusa nella nostra società.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Sono istituite nella città di Verona una sezione distaccata della corte d'appello e una sezione distaccata della corte d'assise d'appello di Venezia.

2. Le sezioni distaccate di cui al comma 1 hanno giurisdizione sul territorio dei comuni facenti parte dei circondari dei tribunali di Verona e Vicenza.

## ART. 2.

1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni dei ruoli organici del Ministero, gli organici delle sezioni di cui all'articolo 1 sulla base dei carichi di lavoro sopravvenuti nell'ultimo quinquennio nei territori compresi nelle circoscrizioni di cui all'articolo 1.

2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A, B e C annesse all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

3. Il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce la data di inizio del funzionamento delle sezioni di cui all'articolo 1, che sono comunque attivate entro il successivo anno.

## ART. 3.

1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti dall'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti dinanzi alla corte d'appello e alla corte d'assise d'appello di Venezia e rientranti, ai sensi

della presente legge, nella competenza territoriale rispettivamente della sezione distaccata di corte d'appello e di corte d'assise d'appello di Venezia con sede in Verona sono devoluti alla competenza di questi ultimi uffici, ad eccezione della cause civili già passate in decisione e dei procedimenti penali per i quali è stato già dichiarato aperto il dibattimento.

Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0008420\*